

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
CONCORSO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

15 NOV. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' 15 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arnaldo	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Agneta Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -2496-

OGGETTO: \_\_\_\_\_ Approvazione scheda di convenzione tra la Regione Lazio e  
Infocamere - Bando pubblico per crediti d'imposta nei settori del commercio e del turismo ai sensi dell'art. 11 della L.449  
del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni



1496 15 NOV. 2002

**OGGETTO** Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Infocamere e Bando pubblico - per crediti d'imposta nei settori del commercio e del turismo ai sensi all'art. 11 della L.27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 e successive modificazioni, concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997 n. 59;

VISTA la legge regionale 6/08/1999 n. 14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

VISTO in particolare l'art. 86 della legge sopra citata, come modificato all'art. 28 comma 7 della Legge Regionale n. 2 del 12/01/2001, con il quale è stato istituito il "Fondo Unico Regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive", nel quale, ai sensi dell'art.47, comma 4 del Dgls 112/98, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle Regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2002 " Criteri di ripartizione tra le regioni per l'anno 2002 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, per effetto del quale le risorse finanziarie sono ripartite sulla base degli stessi criteri definiti da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000, recante norme per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese;

VISTA la propria deliberazione n. 1150 del 02/08/2002 esecutiva ai sensi di legge, che ha disposto di riservare la somma di Euro 5.422.797,44 per incentivi fiscali destinati ai settori del commercio e del turismo imputati

sul cap.B22102 per l'anno finanziario 2002;

VISTA La convenzione tra la Regione Lazio e le Camere di Commercio del Lazio approvata con DGR del 28 giugno 2001 n. 901 e stipulata il 24 luglio 2001 registrata il 05/09/2001 al n.594;

*[Handwritten signature]*



1496 15 NOV. 2002 (10)

VISTO L'art. 9 della sopraccitata convenzione prevedente il rinnovo tacito della convenzione medesima;

PRESO ATTO della necessità di rinnovare per il prossimo bando la convenzione con la società INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio, per la quale l'Infocamere ha fornito congruo preventivo per la somma di Euro 46.000,00 più IVA che trovasi allegato sub "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTO lo schema dell'atto di convenzione con Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio, predisposto dalla competente area di questa DIREZIONE Regionale costituente allegato sub. "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

PRESO ATTO che per l'espletamento dei servizi offerti dalle Camere di Commercio del Lazio e dalla società Infocamere nonché per far fronte agli oneri di pubblicità necessari per la divulgazione dei bandi, saranno impegnati i fondi sul capitolo B21101 fondi per spese correnti per la gestioni della legge del fondo unico 2002;

VISTO lo schema del bando pubblico con relativi allegati, disciplinante gli incentivi fiscali per i settori del Commercio e del Turismo predisposto dalla competente area di questa Direzione Regionale costituente allegato sub. "C" e parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di quanto evidenziato e predisposto dagli uffici dell'area A della Direzione proponente

All'unanimità:

### DELIBERA

di approvare lo schema dell'atto di convenzione tra la Regione Lazio e l'Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio, costituente allegato sub "B" per l'importo di Euro 46.000,00 più IVA;

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale e per lui al Direttore del Dipartimento proponente, di stipulare la convenzione allegato sub "B" e di compiere tutti gli atti consequenziali e necessari;

di approvare lo schema di bando pubblico con relativi allegati, disciplinante gli incentivi fiscali per i settori del Commercio e del Turismo predisposto dalla competente area della Direzione proponente allegato sub. "B" che sarà emanato dopo la stipula della convenzione.

La presente delibera sarà pubblicata sul BURL

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

Società Consortile di Informatica  
delle Camere di Commercio Italiane per azioni

ALL "A"

A/R  
2/10/02

# "InfoCamere"

Roma 30 settembre 2002  
Prot. 2002/02 DME

<b>REGIONE LAZIO</b> Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive
- 2 OTT. 2002
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA A

Spett.le  
**Regione Lazio**  
Assessorato alle Politiche delle Attività Produttive  
Area A - Territorio  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 ROMA

**Oggetto:** incentivi al commercio ex art. 11 L.449/97 - proposta per la gestione del bando 2002

A seguito dei recenti colloqui, inerenti al tema degli incentivi al commercio ex art. 11 L.449/97, abbiamo il piacere di formularVi la proposta per l'utilizzazione del software *INCOM* per il bando 2002.

## 1. Descrizione del servizio

Il software *INCOM* è predisposto per la gestione l'iter delle domande relative alla legge 449/97, in base alla quale vengono concessi crediti d'imposta alle PMI del commercio e del turismo.

Per gli esercizi 1999 e 2000 l'attività di controllo è stata delegata dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato alle CCIAA.

Il passaggio delle competenze e dei fondi relativi alla Legge 449/97 ha posto ogni Regione nella condizione di definire il proprio fondo ed alimentare le voci che formano la disponibilità. Per ogni fondo viene indicata la data di apertura dei termini di presentazione delle domande.

Il software *INCOM* si presta pienamente allo scopo, poiché è stato progettato prevedendo opportune possibilità di parametrizzazione e personalizzazione.

<b>REGIONE LAZIO</b> Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive	
- 2 OTT. 2002	
N° PROTOCOLLO 13400	CLASSIFICAZIONE 1A/02

2002/02  
4/10/02  
DME

# "InfoCamere"

Nell'ottica dell'autonomia di applicazione della normativa ogni Regione può, inoltre, definire la codifica di tutti i procedimenti, utilizzati poi dagli operatori addetti all'inserimento delle domande nelle varie fasi dell'istruttoria.

La Regione Lazio ha utilizzato il software INCOM per il bando 2001 (fondo 2000) e dispone già della infrastruttura di collegamento telematico ed applicativo con Infocamere, che consente di utilizzare il servizio con piena integrazione e continuità.

## 2. Caratteristiche del servizio

Come già indicato nella proposta per il bando 2001, le principali caratteristiche e funzionalità del software INCOM sono dettagliate nel documento "Il sistema informatico INCOM -- Una proposta per le Regioni", consultabile nella intranet alla voce "Guide Operative".

Le funzionalità della procedura consentono alla Regione di gestire, in modo autonomo, tutte le attività previste nel bando. Tuttavia vi è da sottolineare quanto segue:

- i dati prodotti dalla procedura a seguito della richiesta di estrazione di informazioni relative a domande presenti in archivio o di specifiche elaborazioni, quali concessioni, integrazioni di incentivi, revoche e recuperi somme, sono (in base a quanto specificato all'atto della richiesta stessa) nel formato standard csv o rtf e riportano, salvo casi giustificati e documentati, le informazioni presenti in archivio senza operare trasformazioni;
- i dati nel formato csv dovranno essere poi elaborati a cura della Regione o della CCJAA al fine di ottenere lettere, elenchi, etichette, statistiche etc. nel formato grafico ritenuto più adatto all'uso finale;
- eventuali altri servizi o funzionalità informatiche richieste successivamente dalla Regione e qui non riportate ovvero non fornite dalla versione corrente della procedura informatica potranno essere valutate e valorizzate in una proposta separata;
- la Regione ha la possibilità di utilizzare direttamente il sito intranet per la pubblicazione di documenti o comunicati di interesse generale

## 3. Parametrazioni e personalizzazioni del sistema informatico

Non sono previste personalizzazioni aggiuntive al sistema rispetto a quanto richiesto nel bando 2001.

In alternativa se la Regione lo richiede

Rispetto a quanto richiesto nel bando 2001 la Regione richiede che il "de minimis" venga gestito conformemente al Regolamento della Commissione Europea N.69/2001 del 12 gennaio 2001.

Viene comunque richiesta alla Regione la revisione del documento "Scheda di configurazione Regione", che consente la parametrizzazione della procedura, per eventuali nuove esigenze.

# "InfoCamere"

## 3.1 Condizioni economiche

Mantenendo le personalizzazioni della versione base, anche per la gestione del bando 2002, ed affidando alle Camere di Commercio del Lazio le attività di ricezione delle domande, la protocollazione, il caricamento ed il controllo, i corrispettivi per l'utilizzo della procedura INCOM e la gestione dei dati nel triennio 2002 - 2004 oltre ai servizi correlati (come descritto più avanti) sono stabiliti in € 46.000,00 (quarantaseimila/00) al netto di IVA. Il pagamento dei corrispettivi sarà così suddiviso :

- € 30.000,00 + IVA all'attivazione
- € 8.000,00 + IVA entro Giugno 2003
- € 8.000,00 + IVA entro Giugno 2004

L'offerta economica è comprensiva, come già detto, dell'utilizzo della procedura INCOM nelle funzionalità base e con le parametrizzazioni e le personalizzazioni definite al punto precedente

Oltre al software Incom, la proposta comprende i seguenti servizi:

- predisposizione ambienti, attivazione e configurazione per la Regione;
- gestione del sistema e mantenimento in linea dei dati e delle funzionalità;
- assistenza sistemistica, manutenzione hardware, software e di rete presso InfoCamere;
- mantenimento in linea e consultabilità dei dati del Bando per tre anni;
- possibilità per la Regione di interrogare le posizioni relative al bando precedente
- supporto mediante "call center" per gli utenti delle CCIAA e per la Regione;
- gestione del sito internet;
- hosting del sito documentale nella intranet.

## 3.2 Tempi di attivazione

Le attività preliminari, che la Regione Lazio ed Infocamere devono predisporre, in vista dell'attivazione del sistema, risultano fortemente interdipendenti. La definizione puntuale dei tempi di attivazione risulta, pertanto, condizionata dagli accordi assunti già in fase pre-contrattuale.

Al fine di garantire alla Regione la congruità dei tempi di attivazione con la data di apertura dei termini prescelta, risultano fondamentali le seguenti condizioni:

- tra la data di pubblicazione del bando nel B.U.R.L. e la data di apertura dei termini vi sia almeno un mese di tempo;
- prima della stipula del contratto siano definitivi il formato del bando, la modulistica, le informazioni e gli altri contenuti dei siti intranet ed internet, consentendo in tal modo ad Infocamere, di predisporre le parametrizzazioni del sistema ed i siti intranet/internet entro i limiti necessari per l'allineamento temporale con la pubblicazione del bando nel B.U.R.L.;
- l'ordine di adesione alla ns. proposta pervenga entro 10gg.

# "InfoCamere"

## 4. Modalità di collegamento

Le User-id e password definite in occasione del bando 2001 (fondi 2000) della Regione Lazio (2 User-id per altrettanti accessi contemporanei da 2 postazioni ) rimangono attive per la consultazione dei servizi informativi del sito Incom e per il controllo e la gestione del nuovo bando.

## 5. Condizioni generali

Tutti gli importi esposti si intendono al netto di IVA.

La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata secondo gli scadenziari prospettati nelle condizioni economiche.


Si considera, inoltre, necessaria la restituzione ad Infocamere dei seguenti documenti preliminari:

- la scheda di configurazione (Cfr. allegato) opportunamente compilata;
- i documenti (messaggio di benvenuto, informazioni, moduli etc.) da pubblicare nei siti internet ed internet [www.infocamere.it/icincom/lazio](http://www.infocamere.it/icincom/lazio) ;

Oltre a segnalarvi la ns. piena disponibilità a fornirvi chiarimenti e informazioni se necessari, Vi informiamo che la presente offerta è valida fino.

Vogliate gradire con l'occasione i ns. migliori saluti.

Divisione Mercato Esterno  
Vendite Centro Sud

(Dr. Antonello Moloni)  




DEL 15 NOV. 2002 1496

A 22 " B "

10

**CONVENZIONE TRA  
REGIONE LAZIO  
E  
INFOCAMERE (SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO)**

PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE DI GESTIONE  
DEGLI INCENTIVI AL COMMERCIO E AL TURISMO DI CUI ALLA L. 27.12.1997, N.449 -  
ART.11  
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno 2002, il giorno ..... del mese di ....., presso gli uffici  
della Regione Lazio - Assessorato alle Politiche delle attività Produttive - Arca A -  
Territorio - Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7 00145 ROMA

**TRA**

**REGIONE LAZIO** - con sede in Roma via C. Colombo 212 Codice Fiscale  
80143490581 di seguito denominata "Regione"- nella persona del  
.....  
.....

, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, autorizzato ad intervenire nel presente  
atto in virtù della delibera di Giunta Regionale n..... del.....

**E**

**INFOCAMERE** - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI  
COMMERCIO - in seguito denominata "InfoCamere" - nella persona di  
.....  
autorizzato con provvedimento n. .... del ..... ad assumere le  
obbligazioni di cui al presente atto, domiciliato per la carica presso la sede  
.....

**PRESO ATTO**

dei seguenti provvedimenti:

- Legge 15.3.1997, n.59 - Capo I
- Legge 27.12.1997, n.449 art.11
- Circolare 9.3.1998, n.915190 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato



1

- Decreto legislativo 31.3.1998, n.12 - art.48
- Decreto 21.4.1998 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato;
- Legge 23.12.1998, n.448 - artt.53 e 54, comma 5
- Circolare 5.3.1999, n.910026 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato;
- Legge regionale 5.1.2000, n.1 - Attuazione del D.Lgs. 112/98
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10.2.2000
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26.5.2000;

### CONSIDERATO CHE

- ✓ nel biennio 1998/1999 le procedure amministrative di concessione degli incentivi fiscali alle imprese commerciali e turistiche di cui alla legge n.449/99, art.11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state curate - in nome e per conto del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato - dalle Camere di Commercio;
- ✓ le Camere di Commercio hanno garantito lo svolgimento delle funzioni loro assegnate dall'art.11 della L.449/97, successive modifiche ed integrazioni e decreti attuativi, mettendo a punto: iniziative di informazione ed assistenza alle imprese in collaborazione con le associazioni imprenditoriali di settore; interventi organizzativi e procedurali ad hoc; un sistema telematico a rete tra le Camere di Commercio e il Ministero Industria, Commercio e Artigianato, che ha permesso di gestire in tempo reale le procedure amministrative finalizzate alla concessione degli incentivi;
- ✓ il software applicativo INCOM è stato realizzato dalla società InfoCamere, la quale ha anche garantito, nel biennio considerato, la consulenza agli uffici camerale e la manutenzione del software;
- ✓ la società InfoCamere ha realizzato una rete telematica che collega tutte le Camere di Commercio italiane e garantisce l'automazione e la gestione delle procedure camerale in maniera coordinata ed uniforme su tutto il territorio nazionale;
- ✓ le Camere di Commercio della Regione sono connesse alla rete telematica intercamerale ed utilizzano i servizi InfoCamere con efficienza;
- ✓ la Regione Lazio, a seguito del processo di decentramento, intende garantire alle imprese della Regione un sistema di erogazione degli incentivi fiscali per lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche ed intende avviare con tempestività le necessarie procedure.

### RILEVATO CHE

- ✓ La materia relativa all'incentivazione alle imprese commerciali è di competenza dell'Assessorato alle Attività Produttive Area A - Territorio;
- ✓ InfoCamere ha implementato la procedura software INCOM ed ha apportato le specifiche personalizzazioni per la gestione del bando 2002, relativo all'utilizzazione dei fondi dell'anno 2002;
- ✓ Infocamere ha presentato in data 30 settembre, con prot. 2002/02/DME la proposta di implementazione e personalizzazione del software INCOM per la gestione del bando 2001, allegata al presente atto sotto la lettera "A";

*[Handwritten signature]*



- ✓ Con deliberazione in data ..... la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART.2**

Per la realizzazione e la gestione degli adempimenti connessi alla concessione di incentivi fiscali alle imprese commerciali e turistiche previsti dalla Legge 27.12.1997, n.449, art.11 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Lazio si avvale, sulla base di specifiche convenzioni, delle strutture operative del sistema camerale già a tal fine utilizzate nel biennio 1998/1999 in base a conferimento di analoghe funzioni da parte del Ministero Industria, Commercio e Artigianato.

**ART.3**

In base alla presente convenzione InfoCamere dovrà provvedere ad apportare al software INCOM citato in premesse le modifiche previste nel documento "Regione Lazio - Personalizzazione del sistema informatico INCOM", di cui all'allegato "A", al fine del suo utilizzo in ambito regionale, ed a mezzo della concessione in linea CDN già attiva del Server Regione Lazio al Server delle Camere di Commercio, per consentire:

- interrogazioni dinamiche on line riferite all'istruttoria delle domande;
- un immediato monitoraggio di impegno delle disponibilità finanziarie;
- opportuni controlli afferenti il regime de minimis.

InfoCamere dovrà, inoltre, fornire i seguenti servizi:

- adeguamento del software da nazionale a regionale, predisposizione ambienti, attivazione e configurazione per la Regione;
- gestione annuale del sistema, gestione domande e mantenimento in linea dei dati e delle funzionalità per il triennio 2001/2003;
- personalizzazioni richieste;
- assistenza sistemistica, manutenzione hardware, software e di rete;
- mantenimento in linea e consultabilità dei dati del Bando per tre anni;
- gestione domande ed assistenza centralizzata agli utenti CCLAA e Regione Lazio;
- gestione sito documentale;
- formazione del personale della Regione, sulle funzionalità della procedura.

E' inteso che dovranno essere messi a disposizione della Regione Lazio gli archivi dei dati delle annualità 1998/1999.

**ART.4**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art.3 della presente convenzione, la REGIONE riconosce:

- ad **INFOCAMERE** l'importo di € 46.000,00 (Euroquarantascimila) + IVA per la gestione delle concessioni relative al bando dell'anno 2002 con mantenimento in linea e la gestione dei dati e delle informazioni per il triennio 2002-2005.

Il pagamento del suddetto importo sarà così suddiviso:

- € 30.000,00 + IVA a seguito dell'avvenuta verifica funzionale dei servizi della procedura e comunque successivamente all'approvazione del bando di cui alla L.449/97 da parte della Giunta Regionale;
- € 8.000,00 + IVA entro giugno 2003;
- € 8.000,00 + IVA entro giugno 2004;

#### ART.5

La proprietà delle informazioni, dei dati anagrafici e statistici e del software applicativo risultante dalla personalizzazione è della REGIONE LAZIO.

InfoCamere potrà fornire i servizi previsti nell'ambito della presente convenzione anche ad altre Amministrazioni che ne faranno richiesta.

InfoCamere si impegna a salvaguardare il segreto statistico e quindi a non diffondere a soggetti terzi i dati puntuali, con le eccezioni costituite dai soggetti aderenti al SISTAN, per la realizzazione di indagini, e dagli altri enti della Pubblica Amministrazione, nella logica della semplificazione amministrativa e dello Sportello unico.

La diffusione dei dati aggregati è comunque possibile per le Camere di Commercio. In tal caso verrà fatto riferimento alla fonte e proprietà dei dati.

Ai sensi ed agli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti prendono atto che il Titolare dei trattamenti dei dati personali che vengono effettuati in esecuzione dei servizi sopra citati è unicamente la REGIONE LAZIO, la quale, in virtù della citata legge, con la firma della presente provvede a nominare InfoCamere quale Responsabile dei trattamenti necessari e conseguenti a dare esecuzione a quanto previsto nel presente contratto. La REGIONE LAZIO ed InfoCamere, in considerazione della struttura del servizio e dei propri sistemi informativi, prendono atto che le misure minime di sicurezza attualmente in essere sui sistemi informatici di InfoCamere sono conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 318/1999. In ogni caso la REGIONE LAZIO, nella qualità di Titolare, avrà facoltà di verificare la congruità delle misure di sicurezza adottate rispetto alle previsioni normative che le disciplinano.

#### ART.6

La REGIONE ed InfoCamere potranno concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati; inoltre, si impegnano a risolvere con il medesimo atteggiamento collaborativo, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni o modifiche alla presente convenzione, che si reputino necessarie per le esigenze attinenti le funzioni da essa regolate.

#### ART.7

La presente convenzione ha validità per tre anni a partire dal bando 2002 e potrà essere successivamente rinnovata per espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

In ogni caso di cessazione InfoCamere provvederà a mettere a disposizione della REGIONE le banche dati di sua competenza.

**ART.8**

La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, dei quali uno conservato presso il Servizio Provveditorato Economato Contratti della REGIONE, una presso InfoCamere ed il terzo a valere per la registrazione, qualora fosse richiesta in caso d'uso, con le eventuali spese a carico della parte richiedente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'Arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in assenza, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto.

Roma, li .....

**INFOCAMERE**

**REGIONE LAZIO**



1496  
DEL 15 NOV. 2001

ALL "C"

Bando pubblico disciplinante gli incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo di cui all'art. 11 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificata dagli art. 53 - 54 comma 5 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

## 1 - Soggetti beneficiari

1.1 I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le imprese di rivendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, aventi unità locale nel territorio della Regione Lazio.

- a) **Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio** quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque avendo legittimo titolo, professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche
- b) **Si intendono imprese commerciali di vendita all'ingrosso** quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni

- le attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati) ecc;
- le attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- le attività di farmacie e rivendita di carburanti salvo le parti di attività assoggettate alla disciplina menzionata dal D.Lgs 114/98 e dalla L. 287/91.
- le attività che prevedono trasformazione di prodotti; attività di noleggio, salvo qualora si riscontrino l'autorizzazione a vendita parziale delle merci, le parti di attività assoggettate alla disciplina menzionata dal D.Lgs 114/98 e dalla L. 287/91.

- c) **Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni:

- le attività svolte da circoli privati e mense (ad uso interno o comunque circoscritto a determinate categorie ed utenze);
  - le attività artigianali per la produzione propria ad esclusione della merce di altra provenienza, posta in vendita ed in ogni caso per la parte relativa alla somministrazione.
- d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 135 del 29/03/2001 e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi e gli stabilimenti balneari..

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni tra le altre le attività di interprete turistico, accompagnatore turistico o organizzatore di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico, tour operator.

- e) Si intendono imprese di rivendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa quelle che vendono generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni. Sono quindi escluse le rivendite autorizzate a mezzo di patentino (art.23 legge 1293/57).

1.2 Per la definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell'11 febbraio 1998) e successive modificazioni, di seguito indicati:

A. è definita piccola e media l'impresa che:

- a) ha meno di 95 dipendenti;
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO;
- c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

B. ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

- a) ha meno di 20 dipendenti;
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO;
- c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

## 2 - Spese ammissibili

2.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni mobili strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale propria o altrui, cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di seguito elencati:

GRUPPO XIX -- "Alberghi, ristoranti, bar e attività affini"

- 1) Mobili e arredamento
- 2) Biancheria
- 3) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
- 4) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
- 5) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
- 6) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - "Altre attività"

- 7) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.

- 8) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)
- 9) Stigliatura (scaffalature)
- 10) Arredamento
- 11) Banconi blindati o con cristalli blindati
- 12) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
- 13) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
- 14) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
- 15) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
- 16) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

#### ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESE

- 17) Programmi informatici (L. 23/12/1998 n. 448 art. 53 )
- 18) sistemi di pagamento con moneta elettronica (L. 23/12/1998 n. 448 art. 53 )
- 19) Beni, non compresi nei punti precedenti, per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi. (L. 23/12/1999 n. 488 art. 7 )

Per quanto riguarda l'acquisto di programmi informatici rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioè per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo riferiti strettamente all'hardware sono considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per canoni, ecc.

- 2.2 Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motociccoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di auto-fatturazione.  
Non sono comunque ammissibili le spese per l'acquisto di telefoni cellulari.
- 2.3 Le spese medesime devono essere fatturate a partire dal 17 settembre 2001 gli importi devono essere al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli interessi passivi e dei costi per materiali di consumo. Nel caso di beni per i quali vi sia già stata l'emissione di una fattura per un importo parziale anteriore al 17 settembre 2001, si considererà soltanto l'importo fatturato a partire da quest'ultima data. L'importo complessivo dei beni ammissibili non potrà comunque essere inferiore a Euro 500,00 pena l'esclusione della domanda.
- 2.4 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.



*[Handwritten signature]*

2.5 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell'unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.6 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l'impresa potrà trasferire i beni agevolati dall'unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell'unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

### 3 - Tipologia e misura dell'agevolazione

3.1 L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni.

3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti *de minimis*, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti, a qualsiasi titolo riconducibili alla categoria *de minimis*, complessivamente non superiori a 100.000 euro, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis*.

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 euro, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza le Camere di Commercio devono conoscere importo di tutti gli aiuti *de minimis*, concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo, gli eventuali contributi ottenuti ai sensi della L.449/1997 in relazione alle domande presentate negli anni 2000 e 2001 non vanno indicati in quanto già noti.

A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 euro, pena la esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti.

E' obbligatorio comunicare alla Camera di Commercio competente, almeno 10 giorni dalla data di concessione del contributo, gli aiuti *de minimis* ottenuti nel periodo intercorrente la spedizione della domanda e la concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto *de minimis*, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.

3.3 Le risorse disponibili sono pari a € 5.422.797,44 .

3.4 È prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

#### 4 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni

4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere **spedita il 12 dicembre 2002 fa fede il timbro postale, le domande che saranno spedite oltre questa data non saranno considerate valide e non saranno restituite.**

4.2 La stessa deve essere inoltrata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia nella quale è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta che trovasi allegata al presente bando sotto la lettera "A", anche in fotocopia distribuita dalle singole Camere di Commercio o reperibile al seguente indirizzo internet: [www.infocamere.it/icincom/lazio](http://www.infocamere.it/icincom/lazio)

Sulla busta deve essere indicato il riferimento: "Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio anno 2002"

Si fa presente inoltre che deve essere presentata per ciascuna unità locale una singola domanda e che una busta non può contenere più di una domanda.

È comunque possibile spedire domande aggiuntive qualora l'impresa dopo aver spedito una prima domanda intenda richiedere le presenti agevolazioni anche per altri beni presenti nella medesima unità locale ai fini della graduatoria si fa riferimento all'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione risultante dal timbro postale.

L'impresa dovrà trasmettere alla Camera di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione.

- a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla società di locazione finanziaria);
- b) originale o copia conforme delle relative quietanze (vedi in dettaglio le istruzioni per la compilazione della domanda) o della dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito);
- c) dichiarazione da parte del fornitore riguardante lo scorporo delle spese di manodopera di montaggio di installazione, comprese nel costo fatturato;
- d) dichiarazione da parte dell'installatore o del fornitore dalla quale risulti che i beni per i quali si richiede l'agevolazione sono stati utilizzati per realizzare un nuovo impianto.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono contenere, inoltre, l'indicazione della fattura di riferimento.

Sono considerate quietanze anche gli scontrini fiscali allegati alla fattura o la documentazione bancaria attestante il pagamento qualora contenga le indicazioni relative alla denominazione del fornitore, l'importo e il numero della fattura di riferimento.

**In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti a) b) c) e d) verranno esclusi dall'agevolazione i beni riferibili alla documentazione mancante.**

Fermo restando quanto sopra qualora si renda necessario, la Camera di commercio, nell'esercizio della propria attività istruttoria, potrà richiedere all'impresa chiarimenti ed

integrazioni relativamente alla domanda stessa. L'impresa dovrà far pervenire detti chiarimenti o integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro nel termine su indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà l'inammissibilità del bene o dei beni oggetto della richiesta.

**4.3** La Regione controllate le disponibilità finanziarie a livello regionale, ordina in appositi e distinti elenchi, secondo l'ordine cronologico di spedizione, le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna Camera di Commercio, e comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione.

**4.4** Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, si applica una riduzione percentuale in eguale misura.

**4.5** Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.3:

- a. la compilazione della domanda su schema diverso da quello predisposto dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico;
- b. la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda di accesso ai benefici;
- c. eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;
- d. la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento d'identità;
- e. l'importo dei beni ammissibili non potrà essere inferiore a €500,00.

## **5 - Divieto di cumulo**

**5.1** L'impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 2001 altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano o altri Enti Pubblici.

## **6 - Controlli, revoche e sanzioni**

**6.1** Successivamente alla concessione dell'agevolazione, nell'ambito della attività di controllo di merito sulla documentazione trasmessa, la Camera di commercio potrà richiedere alla impresa ulteriori informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Camera di Commercio, si provvederà alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni.

**6.2** Verranno disposte da parte della Regione ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie.

**6.3** Si provvederà alla revoca delle agevolazioni qualora:

- a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
- b) le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito non vengano fornite alle Camere entro il termine di trenta giorni dalla data dell'eventuale richiesta;

- c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;
- d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;
- e) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ed altri Enti Pubblici.

**6.4** In caso di revoca la Regione darà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

**6.5** Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n.317 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria è disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 6.3.

Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera c) del medesimo punto 6.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

**6.6** Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

**6.7** Ai sensi della L. 675 del 31/12/96 e successive integrazioni "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività degli Enti Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia a cui si spedisce la domanda.







